

73



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n° 38, codice fiscale n° 00876220633, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore, **prof. Guido TROMBETTI**, nato a Napoli il 04.04.1949, sede amministrativa della **Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento**, di seguito indicata con la sigla **S.I.C.S.I.**, istituita in base alla Convenzione siglata il 14 giugno 2000 tra gli Atenei appartenenti al territorio della regione Campania,

E

l'Istituzione scolastica

Denominazione **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " SANDRO PERTINI "**

Indirizzo **VIA MADONNA DELLA SANITA' snc**

CAP **03011** Comune **ALATRI** PRV **FR**

C.F. / P. IVA **92027600607** Codice MINISTERIALE **FRIS00300R**

RECAPITI TEL. **0775443005** FAX **0775434709**

WEB / E-Mail **fris00300r@istruzione.it**

rappresentata dal Dirigente scolastico prof. ~~TEMPONE~~ **MATTEO AFFINITO**,

nato a **VALMONTONE** prv **ROMA** il **14/09/1942**,

residente per la carica in (1) **ALATRI** prv **FR** alla Via **MADONNA DELLA SANITA' snc**, d'ora in poi denominata Istituzione scolastica, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano master, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n° 196 e del relativo decreto attuativo del 25 marzo 1998 n° 142;

VISTO

l'art. 10 del D.M. 03 novembre 1999 n° 509, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.06.1997 n° 196 **l'Istituzione scolastica** s'impegna ad accogliere presso le sue strutture n° 1 soggetti in tirocinio di formazione e di

(1) sede aziendale



orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25.03.1998, n° 142.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile dell'Istituzione scolastica, indicato dal Dirigente della stessa.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Coordinatore di Sede SICSI, secondo lo schema allegato, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile dell'istituzione scolastica;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Istituzione scolastica;
 - d) le strutture scolastiche (sedi) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n° 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente Convenzione ed a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Istituzione scolastica;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso dell'Istituzione scolastica, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio.

L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del Tirocinio;
d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte consegnato al tirocinante dall'Università.

Articolo 5

1. L'Istituzione scolastica s'impegna:
a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fornire al tirocinante un'adeguata informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica ed a mettere a disposizione i mezzi eventualmente necessari;
c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'I.N.A.I.L. ed all'Università stessa;
d) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio e, in caso di tirocini curricolari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'**Università** e per l'**Istituzione scolastica** oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Istituzione scolastica.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla Convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 8

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Li, _____

Alatri, 04/04/2008

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Rettore
Prof. Guido TROMBETTI

Il Dirigente Scolastico
Prof. Matteo AFFINITO

Prof. Arturo De Vivo

